



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 65 DEL 10-06-2020

N. 146 del Registro Generale

Oggetto: DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI VALLO DI NERA ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DI CUI AL COMMA 2 ART. 19 DELLA L. R. 18/2011 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”*;

- che il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare l'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, come segue: *“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della

sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.”

- che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale laddove vi siano situazioni di pericolo o insidie che possano compromettere la regolare circolazione dei mezzi;

- che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Codice della Strada *"L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:*

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

CONSIDERATO:

- che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace in quanto privo di personale ed attrezzature idonee;

- che, soprattutto nei mesi estivi, essendo il Comune di Vallo di Nera ricompreso in un territorio montano, vi è la necessità di assicurare la visibilità delle strade comunali attraverso adeguati e tempestivi servizi di manutenzione e taglio del verde lungo le carreggiate;

- che il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 18/2011 e ss.mm.ii., prevede che all'Agenzia Forestale Regionale, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'Ente o soggetto interessato, possono essere affidati compiti operativi previsti nello stesso articolo;

DATO ATTO:

- che negli ultimi dieci anni il comune di Vallo di Nera ha registrato una notevole diminuzione del numero dei dipendenti assunto a tempo indeterminato, dato che vi è stata una sola assunzione, a fronte di quattro cessazioni;

- che, in particolare, tre delle cessazioni avvenute sono relative ad unità del personale operaio di categoria B;

- che, sentita l'Amministrazione comunale e vista la carenza di personale da destinare allo svolgimento di servizi essenziali, vi è una oggettiva necessità ed urgenza da parte dell'Ente di delegare all'Agenzia Forestale Regionale lo svolgimento di alcune attività previste dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18/2011, per un periodo di mesi sei, e più in dettaglio delle seguenti attività:

- Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici, con particolare riferimento alla ordinaria manutenzione delle infrastrutture stradali sia interne che esterne ai centri abitati, al fine di renderle transitabili in situazioni di sicurezza e decoro (es. pulizia cunette e scarpate, ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche mediante disostruzione delle canalette di raccoglimento, piccole opere di riparazione);
- Sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico ubicate nel capoluogo e nelle varie frazioni del territorio comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 27/05/2020 con cui l'amministrazione comunale deliberava di:

- avviare la procedura per la delega all'Agenzia Forestale Regionale lo svolgimento di alcune attività previste dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18/2011, per un periodo di mesi sei, e più in dettaglio delle seguenti attività:

- Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici, con particolare riferimento alla ordinaria manutenzione delle infrastrutture stradali sia interne che esterne ai centri abitati, al fine di renderle transitabili in situazioni di sicurezza e decoro (es. pulizia cunette e scarpate, ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche mediante disostruzione delle canalette di raccoglimento, piccole opere di riparazione);
- Sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico ubicate nel capoluogo e nelle varie frazioni del territorio comunale;

che saranno svolte da n. 2 unità lavorative al costo complessivo, per i sei mesi, pari ad €. 31.000,00;

- approvare lo schema di delega allegato al presente atto, dove vengono definiti i rapporti tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto svolgimento dei servizi, il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- delegare il Sindaco alla sottoscrizione della delega di funzioni.

- dare atto che la spesa è finanziabile con fondi di bilancio derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter;

- dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di compiere gli atti conseguenti;

DATO ATTO che tra il Comune di Vallo di Nera e L'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, è stata stipulata una "Delega di funzioni dal Comune di Vallo di Nera all'Agenzia Forestale Regionale per la gestione di attività e servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii."

DATO ATTO che, dietro richiesta di disponibilità inoltrata dal Comune di Vallo di Nera all'Agenzia Forestale Regionale per la delega dei servizi sopra descritti, quest'ultima, con nota PEC prot. 2611 del 26.05.2020, ha fatto pervenire al protocollo comunale la propria disponibilità ad accettare la proposta del Comune di Vallo di Nera, preventivando una spesa complessiva di €. 31.000,00 per il periodo di mesi sei, stimando che per lo svolgimento dei servizi suddetti saranno impiegate n. 2 persone;

VISTO il Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 37, del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge e le successive variazioni apportate;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le disponibilità di cassa in uscita;

VISTO che ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/00, è sorta un'obbligazione giuridicamente perfezionata, nell'ambito della disponibilità finanziaria dell'Ente, al fine di costituire il regolare impegno di spesa, che determina il vincolo sulle previsioni di bilancio;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118, del 23 giugno 2011 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con atto del C. C. n.9 del 28/02/2018;
- l'art.183, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. 33/2013 e succ. mod.;

Attesa la necessità di quanto sopra,

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per le funzioni delegate all'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria per il periodo di mesi sei dalla stipula della "Delega di funzioni dal Comune di Vallo di Nera all'Agenzia Forestale Regionale per la gestione di attività e servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii.". , al fine di espletare servizi dalla stessa, è pari a €. 31.000,00 comprensivi di ogni onere;
3. **DI ASSUMERE**, pertanto, il relativo impegno di spesa a favore dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, con sede legale in Via Pietro Tuzi n.7 – 06128 Perugia, P.Iva 03304640547, a titolo di corrispettivo per i servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii., per la somma complessiva di Euro 31.000,00, imputandola al Cap. 1151/0 cod. **10.05-1.03.02.09.008"INFRASTRUTTURE STRADALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI "** del bilancio comunale 2020-2022, anno di competenza 2020;
4. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento ex Legge 241/1990 è il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Giorgio Gentili;
5. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel

punto precedente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. **DI ASSolvere** alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., con la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
7. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis comma 1, del D. Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli ulteriori adempimenti di propria competenza previsti dal d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 10-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 07-07-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 07-07-2020

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 07-07-2020

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio